

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25879 del registro di segreteria, proposto da A. P
(C.F. Omissis), nato ad Omissis (Omissis) il Omissis, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Francesco Leone (pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell
(pec: simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (pec: cirocatalano@pec.it) del
Foro di Palermo, con studio ivi sito nella via Libertà n.62, come da procura
in atti;

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande, n. 21, e con sede territoriale competente in Sassari, Via
Fondazione Rockefeller, n. 68, in persona del Dirigente pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia, dell'avv. Marina Olla e
dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come in atti;

Visto il ricorso depositato il 21 dicembre 2022;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2023, dopo la relazione del
giudice, l'avv. Stefania Sotgia, nell'interesse dell'INPS. Non presente la parte

ricorrente.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 21 dicembre 2022, il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza e titolare di pensione diretta liquidata con il sistema misto, ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con l'attribuzione dell'aliquota del 44% o, in subordine, di quella pari al 2,445%, come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 1 del 2021, a decorrere dalla data di collocamento in congedo, con condanna della parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione su ciascun rateo) e adeguamento corrente. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

L'interessato ha rappresentato di essere stato collocato in quiescenza con il sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto", avendo maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 15 anni (invero dalla documentazione prodotta risultano servizi pari a 11 anni e 11 mesi), che lo collocherebbe nell'alveo della disciplina dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile..."*. Ciononostante, l'importo al medesimo liquidato sarebbe stato determinato dall'INPS in attuazione dell'art. 44 del

medesimo d.P.R. 1092, che prevede il minore coefficiente del 35%.

L'assicurato ha pertanto inoltrato all'Ente di previdenza, in data 15 giugno 2022, istanza di revisione della pensione, invocando la corretta applicazione del citato art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza che a tale richiesta sia stato dato riscontro.

A supporto della domanda, dopo avere ricordato le norme che attengono alla erogazione della pensione con il sistema c.d. misto, nell'ambito delle quali troverebbe applicazione il menzionato art. 54, per la parte liquidata con il regime retributivo, ha sostenuto che il calcolo della predetta quota, per il personale militare, dovrebbe essere effettuato con l'attribuzione dell'aliquota del 44%, ivi stabilita, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel ricorso.

Ha inoltre evidenziato che, in via subordinata, sulla base dell'intervento delle Sezioni Riunite, dovrebbe trovare almeno applicazione la percentuale del 2,445 %.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 7 luglio 2023, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, in applicazione della propria Circolare n. 199 del 2021, con riconoscimento dell'indice di rendimento annuo del 2,44% e nei limiti della prescrizione, calcolata a ritroso rispetto alla domanda amministrativa, con i previsti interessi e rivalutazione, disponendo il relativo pagamento a decorrere dal mese di settembre 2023.

Ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

In data 17 luglio 2023, per l'udienza del 18 luglio 2023, l'avv. Leone ha depositato istanza per un breve rinvio, onde consentire la verifica dell'effettiva liquidazione.

In data 12 dicembre 2023, il medesimo Legale ha rappresentato la ricezione del beneficio con la rata di settembre 2023, comprensivo dei ratei pregressi, per cui la materia del contendere doveva intendersi cessata.

All'udienza del 15 dicembre 2023, l'avv. Sotgia, per l'INPS, ha insistito per le conclusioni in atti.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla causa, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essersi dato seguito alla pretesa avanzata dal ricorrente.

In ordine alle spese, in ragione del comportamento processuale dell'Ente di previdenza, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione, ex art. 31 comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 15 dicembre 2023.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 05/02/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)